

-2800/07



REPUBBLICA ITALIANA ~~SENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI~~

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Primo Presidente f.f. -	R.G.N. 27614/04
Dott. Roberto	PREDEN	- Presidente di sezione -	Cron. 2800
Dott. Giulio	GRAZIADEI	- Consigliere -	Rep.
Dott. Guido	VIDIRI	- Rel. Consigliere -	Ud. 18/01/07
Dott. Pasquale	PICONE	- Consigliere -	
Dott. Mario	FINOCCHIARO	- Consigliere -	
Dott. Aldo	DE MATTEIS	- Consigliere -	
Dott. Ettore	BUCCIANTE	- Consigliere -	
Dott. Saverio	TOFFOLI	- Consigliere -	

Oggetto

*Labaro*  
*gravidanza*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

OSPEDALE DELLA CARITA', in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ASCHIERI ALDO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2007

59 FERRARI GIACOMO;



- intimato -

avverso la sentenza n. 285/04 della Corte d'Appello di  
BRESCIA, depositata il 10/09/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/01/07 dal Consigliere Dott. Guido  
VIDIRI;

udito l'Avvocato Aldo Aschieri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo, AGA e rimessione a  
sezione semplice per censure di competenza.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29 novembre 2002, il dott. Giacomo Ferrari chiedeva al giudice del lavoro di Cremona la condanna dell'Ospedale della Carità al pagamento di spettanze per complessivi euro 161.000,00 oltre rivalutazione monetaria, in applicazione del c.c.n.l. dell'area della dirigenza medica relativa al quadriennio 1998-2001, atteso che la convenuta era una residenza sanitaria assistita interamente pubblica e, quindi, rientrante nella declaratoria dell'art. 6 del contratto.

Dopo la costituzione dell'Ospedale, che eccepiva il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, e nel merito l'inapplicabilità del contratto normativo invocato, il giudice, riconosciuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda del Ferrari rideterminando le spettanze residue - dedotta la differenza già percepita in applicazione del contratto degli enti locali - in euro 45.509,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A seguito di gravame dell'Ospedale della Carità, la Corte d'appello di Brescia con sentenza del 10 settembre 2004 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava preliminarmente che la giurisdizione ex art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del

*Giulio Vichi*

2001) era devoluta interamente al giudice ordinario per essere il contratto collettivo - la cui applicazione era stata invocata dal Ferrari - del luglio 2000. Nel merito il giudice d'appello riconosceva poi l'applicabilità alla fattispecie in oggetto delle disposizioni del contratto collettivo, il cui tenore ne disponeva in modo chiaro - sì da escludere criteri ermeneutici diversi da quello letterale - l'applicabilità alle residenze sanitarie assistite, come l'Ospedale della Carità.

Contro tale sentenza l'Ospedale della Carità spiega ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.

Il dott. Giacomo Ferrari non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente Ospedale ha depositato memoria difensiva. ex art. 378 c.p.c.

*Giacomo Ferrari*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'Ospedale ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001), violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. al c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Più specificamente il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere errato nel riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le pretese fatte valere dal Ferrari dando rilievo alla circostanza che il contratto collettivo,

sulla cui base lo stesso Ferrari aveva rivendicato le sue spettanze, fosse stato pubblicato in epoca successiva al 30 giugno 1998. Doveva di contro riconoscersi, alla stregua di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle rivendicazioni economiche per le prestazioni professionali spiegate prima del 30 giugno 1998, e del giudice ordinario per quelle posteriori a tale data.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Questa Corte a Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che l'art. 45, comma 17, del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, fissato nella data del 30 giugno 1998, con riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (cfr. ex plurimis :Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2005 n. 319 ; Cass. 12 marzo 2004 n. 2004 n. 5172).

Va, pertanto, dichiarata nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il Ferrari ha invocato, come detto, a fondamento di

*Giusto V. V.*

tutte le sue rivendicazioni economiche il contratto collettivo del 2000 ( quindi di epoca successiva a quella che ha determinato il passaggio delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario), sicchè va ancora una volta ribadito il già enunciato principio alla stregua del quale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sul pubblico impiego i cui fatti posti a fondamento della domanda, costituenti la « causa petendi » di questa, siano tutti successivi alla data di riferimento del 30 giugno 1998 (cfr. sul punto, oltre le già indicate decisioni, anche Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2004 n. 3347).

Il primo motivo del ricorso va, dunque, rigettato per essere la giurisdizione devoluta al giudice ordinario con riferimento a tutte le domande avanzate dal Ferrari.

La causa va rimessa, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per l'esame delle altre censure contenute in ricorso alla Sezione lavoro di questa Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti alla Sezione Lavoro di questa Corte di cassazione per l'ulteriore corso del giudizio. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2007.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Giuseppe V. Sten*

IL CANCELLIERE

Dr. Domenico Marando

*D. Marando*

IL PRESIDENTE

*Paolo C. Tomè*

Depositato in Cancelleria

oggi 8 FEB. 2007

6 CANCELLIERE  
*Paolo C. Tomè*

